



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000291 del 08/10/2019

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 23 novembre 1993, recante l'istituzione dell'ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

VISTO l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993, che disciplina la nomina degli organi dell'ente Parco, da effettuarsi secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO in particolare, l'art. 9, comma 3, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale stabilisce che il Presidente dell'ente Parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di



Bolzano, nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale;

VISTA la nota prot. 882785 del 12 luglio 2019, con la quale il Presidente della Regione Marche ha espresso formale intesa sulla nomina del Prof. Andrea Spaterna quale Presidente dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini;

VISTA la nota pervenuta con prot. 18196 del 30 luglio 2019, con la quale il Presidente della Regione Umbria ha espresso formale intesa sulla nomina del Prof. Andrea Spaterna quale Presidente dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 13° Commissione Permanente del Senato nella seduta del 2019 nella seduta del 2 ottobre 2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 8° Commissione Permanente della Camera dei Deputati nella seduta del 2019 nella seduta dell'1 ottobre 2019;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTA l'autodichiarazione sottoscritta dal Prof. Andrea Spaterna ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,

DECRETA

Articolo 1 **(Nomina Presidente)**

1. Il Prof. Andrea Spaterna è nominato Presidente dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.
2. L'incarico ha la durata di cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, così modificato dall'articolo 11 quaterdecies, comma 8 della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dalla data del presente decreto.
3. Le indennità, i gettoni di presenza, il rimborso per spese sostenute per l'esercizio della funzione presidenziale, spettanti secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, sono a carico dei fondi previsti nel bilancio di previsione dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini.

Roma,

Sergio Costa

